## **COLLEGIO DI NAPOLI**

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) LIACE Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) GATT Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) SICA Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(NA) PALMIERI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 17/03/2020

## **FATTO**

In relazione ad un contratto di prestito personale mediante cessione del quinto della pensione stipulato in data 20/05/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 20/07/18, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione sviluppatasi con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro chiedendo la restituzione di : a) € 2222,5419 per rimborso interessi, "oltre a quelli che saranno eventualmente oggetto di valutazione e riconteggio da parte del Collegio, dichiarando il metodo alla francese valido solo se il finanziamento è portato alla sua naturale scadenza, diversamente dal caso in oggetto, per eccessiva penalizzazione del consumatore"; b)di € 1428, 82, per oneri commissionali, ordinando così la restituzione della somma di € 206,58 trattenuta per diritti di estinzione; c)la corresponsione degli interessi legali e delle spese di assistenza difensiva sostenute; d) la menzione del convenuto nell'elenco degli intermediari inadempienti.

Costituitosi, l'intermediario chiede al Collegio, si oppone alle pretese del cliente eccependo che: a)la contestazione circa l'asserita illegittimità degli interessi corrispettivi è generica e non accompagnata da precisazioni di fatto e di diritto; qualora con essa parte attorea voglia dolersi del piano di ammortamento alla francese, richiama il costante orientamento di questo Arbitro e la giurisprudenza di merito che ne negano l'illegittimità; b)le "commissioni di attivazione", in quanto relative all'attivazione del prestito, si riferiscono ad attività tipicamente up front, come chiarito da diverse decisioni dei Collegi ABF; c)con riguardo alle "commissioni di gestione", che in sede di conteggio estintivo è stata già



detratta la somma di euro 48,32, calcolate in applicazione del criterio del tasso di interesse effettivo e del costo ammortizzato di cui allo IAS 39 dei principi contabili internazionali, la cui legittimità sarebbe stata riconosciuta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la sentenza n. 2034/2018 e dal Giudice di Pace di Vercelli con la sentenza n. 58/2018. Tale criterio, inoltre, è esplicitamente specificato nel piano di ammortamento sottoscritto per accettazione e presa visione dal cliente, cui lo stesso contratto di finanziamento rinvia nell'art. 3.1 e nell'art. 4 delle relative condizioni generali, attinenti ai criteri di maturazione dei costi e alla disciplina dell'estinzione anticipata. Fermo restando quanto esposto, l'intermediario rinnova, così come già offerto in sede di risposta al reclamo, la propria disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma di euro 18,14 (non accettata dal cliente) calcolata secondo il criterio pro rata temporis, al netto di guanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo; d)la non rimborsabilità delle "commissioni di intermediazione", data la natura up front delle attività remunerate attraverso di esse (prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento), trattenute dalla banca al momento dell'erogazione del finanziamento e poi versate al mediatore sulla base dell'incarico a questi conferito dal cliente che riporta chiaramente tutte le condizioni delle attività da svolgere da parte della società di mediazione e una dettagliata informativa circa l'oggetto dell'incarico, gli obblighi del mediatore, le provvigioni e le relative modalità di pagamento. Pertanto, come da giurisprudenza consolidata dei Collegi ABF, non sono soggette a restituzione pro quota perché si tratta di spese che remunerano un'attività propedeutica all'erogazione del finanziamento da parte di un soggetto terzo. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che tale la richiesta di restituzione sarebbe qualificabile quale "ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c." e pertanto da formulare all'accipiens delle stesse nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione e non al soggetto mutuante, estraneo al rapporto; e)la non accoglibilità della richiesta di restituzione delle spese di istruttoria in quanto tale attività ha natura up front, consistendo nella pre-analisi mediante la quale l'intermediario accerta i requisiti minimi del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento; f)la non accoglibilità della richiesta di rimborso delle spese di assistenza difensiva, data la natura seriale della materia trattata.

Chiede pertanto al Collegio, in via principale, di non accogliere tutte le domande avanzate dal ricorrente.

In via subordinata, nella ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, a circoscrivere l'importo a quello offerto al ricorrente in sede di reclamo e dallo stesso rifiutato, pari ad € 18,14;in via di ulteriore subordinata, nella ipotesi in cui la banca dovesse versare somme ulteriori e diverse da quelle offerte, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni, pari ad € 48,32.

## **DIRITTO**

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento dell'inapplicabilità del computo degli interessi corrispettivi secondo il criterio alla francese nel caso di estinzione anticipata del contratto, nonché del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali e delle spese.

Il ricorso merita di essere accolto soltanto in parte.

Questo Arbitro reputa, in primo luogo, non fondata la domanda con riguardo al criterio di computo degli interessi corrispettivi. In particolare, il ricorrente chiede l'applicazione del criterio proporzionale lineare per il calcolo degli interessi corrispettivi non maturati, contestando anche l'importo preso a base per l'applicazione del TAN, ai fini del calcolo



degli stessi. Secondo il ricorrente, infatti, il TAN andrebbe applicato al c.d. 'netto erogato' (ovvero la somma effettivamente incassata dal debitore) e non già al capitale finanziato (pari al netto erogato più i costi del finanziamento diversi dagli interessi).

Invero, giova osservare che i costi connessi al finanziamento sono essi stessi oggetto di finanziamento, per cui gli interessi vanno correttamente calcolati sull'intero importo finanziato. Inoltre, nelle condizioni generali del contratto "Condizioni finanziarie e interessi di preammortamento" è stato pattuito che il rimborso del debito avvenisse da parte del ricorrente cedendo quote del proprio stipendio di importo pari alla rata del prestito, "uguali, mensili e consecutive, ciascuna comprensiva del capitale e degli interessi". Quote indicate nel piano di ammortamento – definito nelle citate condizioni generali "parte integrante del contratto di finanziamento" - che risulta essere "alla francese" e debitamente sottoscritto dal ricorrente.

L'importo riconosciuto al ricorrente in sede di conteggio estintivo a titolo di "quota interessi non maturati calcolati al TAN" risulta pertanto corretto.

D'altra parte, la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento "alla francese" è normalmente riconosciuta dai Collegi ABF. Vale sul punto richiamare la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento: "appare, infatti, infondata la richiesta di rimborso della ricorrente relativa agli interessi contrattuali in applicazione del metodo lineare pro rata temporis, considerato che il quantum da ristorare in ordine alla sorte interessi, in caso di estinzione anticipata, è la risultante della scansione temporale delle rate del piano di ammortamento e, nello specifico, del residuo da corrispondere a titolo di interessi al momento di tale estinzione, trattandosi di un piano cosiddetto «alla francese» a rate costanti. In tale tipologia di piano la componente interessi (come peraltro quella per capitale) di ogni singola rata non ha un'incidenza «lineare» nello sviluppo del piano, ma decrescente nel tempo al contrario di quella per capitali, che invece aumenta". Ma v. anche, più di recente, le conformi decisioni del Collegio di Napoli n. 14825/19 e n. 14322/2019.

Quanto alle altre domande avanzate con ricorso, il Collegio osserva che la sussistenza del diritto alla riduzione del costo del finanziamento anticipatamente estinto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto(c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli



interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

Pertanto, rilevato, con riferimento alle voci di cui il ricorrente chiede il rimborso che, alla luce degli orientamenti condivisi dai Collegi, le commissioni di gestione sono da considerare rimborsate, secondo il legittimo criterio contrattuale del tasso di interesse effettivo, in virtù della restituzione già effettuata al ricorrente di € 48,32, mentre gli oneri di intermediazione (relativi all'attività svolta nel caso di specie da un mediatore creditizio), le commissioni di attivazione e le spese di istruttoria vanno considerati come voci "istantanee" pertanto oggetto di rimborso anche alla luce dei più recenti indirizzi convenuti fra tutti i Collegi; osservato che quindi, relativamente a tali ultime voci, risulta dovuta al ricorrente, alla luce del contenuto della domanda attorea e in applicazione del citato criterio previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, la somma di € 1044,32 per le commissioni di intermediazione, di € 402,81 per le commissioni di attivazione e di € 169,02 relativamente alla spese di istruttoria; ritenuto che, sempre alla luce degli orientamenti condivisi dai Collegi, non può trovare accoglimento la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva, in ragione del carattere seriale della



questione, così come quella di restituzione degli oneri erariali e di pubblicazione nell'elenco degli intermediari inadempienti, carente nei presupposti

## P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di€ 1.616,15, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO